

Esente Balle
18 OTT. 2019



BRUSNENGO

06/10/2019

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
per modificare lo statuto ai sensi del D.lgs 03/07/2017 n° 117
Andata nulla la prima convocazione,
in data 05/10/2019

alle ore 20:00

presso BRUSNENGO

in Via UACCARICCIA

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti
dal D.lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente Maurizio Vota dichiara aperta la seduta
e chiama a fungere da Segretario Omar Manica.

Il Presidente constata che sono presenti 15 soci,
di cui 15 in proprio e 0 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente
convocata e ~~convocata~~ costituita ai sensi dello Statuto
urgente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità
di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti
richiesti dal D.lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2)
e, specificamente, per l'applicazione delle norme pregenti
ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro
regionale ODV.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data
lettura, propone di mettere in votazione il testo del
nuovo Statuto.

Il Presidente accetta che sono favorevoli al nuovo
Statuto n° 15 ; contrari n° — ; astenuti n° 2



Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo Statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega. Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017 e art. 86 D.Lgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 12:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
[Signature]

il Presidente
[Signature]

FICARRA LAURA	<i>[Signature]</i>
DE BERNARDI EDOARDO	<i>[Signature]</i>
DI LUCA DANIELA	<i>[Signature]</i>
MARTELLI ANNALISA	<i>[Signature]</i>
BOGGIO TOGINA CLAUDIO	<i>[Signature]</i>
MAFFEO GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
BISCOTTI MICHELE	<i>[Signature]</i>
MIORELLI GIULIO	<i>[Signature]</i>
BONALDO FLORI	<i>[Signature]</i>
PRATI GIOVANNI	<i>[Signature]</i>
GIRALDI BRUNA	<i>[Signature]</i>
GAVIOLI PAOLO	<i>[Signature]</i>
PEROTTA ORIANO	<i>[Signature]</i>

B.S.C.

Biella Secesso Cinofito
C.F. 92016750025

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg. al N. 1650 Serie 3

18 OTT 2019

ESENTE



L'INCARICATO
FUNZIONARIO

[Signature]
SALVATORE SANGRO
FRANCESCO FERRIGNO



**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017
e art. 26 D.Lgs 105/2018**

**Statuto dell'Associazione
"BSC - ODV" - "Biella Soccorso Cinofilo - ODV"**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "Biella Soccorso Cinofilo-ODV" siglabile "BSC-ODV".
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Brusnengo (Bi). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15 del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L' ODV è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

-diffondere e propagandare la passione per il cane da Lavoro

Utilità e Soccorso, promuoverne l'addestramento e l'impiego negli interventi di Soccorso con particolare riguardo al settore e agli scopi prefissi e richiesti dalla Protezione Civile;

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: d,e,i,t,y:

nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

a. organizzare prove di lavoro, esercitazioni, campi di preparazione teorica e pratica mediante simulazioni di interventi anche in collegamento con altre Organizzazioni di Volontariato, nel campo della Protezione Civile;

b. mettere a disposizione la propria competenza, preparazione, esperienza, con l'ausilio inoltre di proprie attrezzature, volontari, mezzi e unità cinofile, per rispondere alle richieste di intervento;

c. promozione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con altri enti privati e pubblici, nonché avvalendosi dell'aiuto di singole persone, di tutte le attività culturali e didattiche, di ricerca, sportive e ricreative, che possano essere utili per la diffusione dei principi, della solidarietà umana, civile e sociale;

[Handwritten signature in blue ink]



d. organizzare un sistema di pronto intervento di Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso al verificarsi di calamità naturali e/o di emergenze sociali, ovunque si richieda la necessità dell'intervento, sia sul territorio nazionale che internazionale, sia da sola e/o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, private e con altre Organizzazioni di Volontariato operanti nel settore;

e. partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di Protezione Civile a livello internazionale, nazionale, regionale, locale;

f. stipulare apposite convenzioni e/o accordi con organizzazioni, enti pubblici e privati, per il pronto intervento emergenziale nel territorio nazionale, regionale, locale, per garantire il supporto e la presenza di operatori volontari specializzati in tale contesto;

g. partecipare a tutte le attività, di protezione civile, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, così come meglio descritte dall'Art. 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 224.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'ODV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; e/o di altre disposizioni di Legge e/o Decreti Attuativi in divenire, la loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. ss.mm.ii

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' ODV - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.)

5) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

6) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

7) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.



- 2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017) e ss.mm.ii.
 - f) Ogni altra fonte o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali) e ss.mm.ii.
- 3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell' ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a 7 che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all' ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell' ODV.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell' ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi sessanta giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto



gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio direttivo;

- Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità

oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

Handwritten signature in blue ink.



- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
- 11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV.
E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 117/2017;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Allegato



Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del presente statuto
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Handwritten signature

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario o di un consigliere appositamente eletto e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre:

la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti anche se alcuni membri del Consiglio, partecipano per via telematica o telefonica ma con la tassativa possibilità di intervento nella discussione e ascolto sempre che ne sia stabilita e riconosciuta da tutti i membri del Consiglio l'identità; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Presidente onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017)

e salva diversa destinazione imposta dalla legge
ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3) Il suddetto parere è reso:

entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta

che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r

e secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82

decorso i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2

avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16

Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto
valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Luogo e data:

Brusnengo,

06/10/2019

Firme:

Presidente:

Segretario:

[Signature]

[Signature]